

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale  
nella seduta n. 42 del 27 ottobre 2021

**MODIFICHE NORME TERZO SETTORE:  
LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2004, N. 9  
(NORME PER LA PROMOZIONE, IL RICONOSCIMENTO E  
LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)  
E LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2012, N. 15  
(NORME PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO)**

### **Art. 1**

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 9/2004)

L'articolo 1 della legge va a sostituire il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2004, sostanzialmente cancellando la dicitura "operanti da almeno un anno", con l'obiettivo di eliminare il requisito di un anno di operatività richiesto alle associazioni di promozione sociale per potersi iscrivere al registro regionale.

### **Art. 2**

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 15/2012)

L'articolo 2 della legge va a sostituire il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 15/2012 sostanzialmente apportando le seguenti modifiche:

- aggiunta, al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 15/2012, della locuzione "altresi", che ha la mera finalità di considerare come ulteriore categoria di organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e federazione di organismi di volontariato e va a cancellare la disposizione "alle medesime condizioni", in quanto ritenuta superflua e sostituita con il successivo inciso;
- inserimento della dicitura "nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sul terzo settore" in quanto si ritiene opportuno far riferimento alla recente normativa che disciplina il terzo settore;
- cancellazione della disposizione "purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro di cui all'articolo 4" in quanto si permette agli enti di coordinamento e federazioni di organismi di volontariato di potersi iscrivere al registro regionale anche se non tutti gli aderenti agli stessi siano a loro volta iscritti.

Gli articoli 1 e 2 sono di natura meramente ampliativa di diritti della sfera giuridica dei destinatari permettendo loro l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale e pertanto non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio.

### **Art. 3**

(Invarianza finanziaria)

### **Art. 4**

(Dichiarazione d'urgenza)